

GL 9HQHUGu PDUJR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Il Sole 24 Ore	12/03/2021	<i>IL PARLAMENTO VUOLE ALTRI COMMISSARI GIOVANNINI: NON SIA LA PRASSI (G.Santilli)</i>	3
7	Il Sole 24 Ore	12/03/2021	<i>"ORA ALTRI GRANDE OPERE PER ALMENO 60 MILIARDI" (G.Sa.)</i>	4
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	12/03/2021	<i>NELLE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI BONUS SOLO A LAVORI NON OBBLIGATORI (L.Rollino)</i>	5
45	Italia Oggi	12/03/2021	<i>RUP, NON SOLO I TECNICI MA SENZA MAGGIORI SPESE</i>	6
45	Italia Oggi	12/03/2021	<i>VADEMECUM PER APPALTI URGENTI (A.Mascolini)</i>	7
Rubrica Sicurezza				
1	Italia Oggi	12/03/2021	<i>Int. a G.Buonanno: BUONANNO: SERVONO PURIFICATORI D'ARIA PER COMBATTERE IL COVID AL CHIUSO (A.Ricciardi)</i>	8
Rubrica Altre professioni				
31	Italia Oggi	12/03/2021	<i>ABILITAZIONE FORENSE VERSO IL DOPPIO ORALE ABILITANTE (M.Damiani)</i>	10
31	Italia Oggi	12/03/2021	<i>AGROTECNICI PEC GRATIS RADDOPPIATA</i>	11
38	Italia Oggi	12/03/2021	<i>BREVI - CASSA GEOMETRI...</i>	12
Rubrica Professionisti				
1	Italia Oggi	12/03/2021	<i>AIUTI PER 2,8 MIN DI PARTITE IVA (C.Bartelli)</i>	13
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	12/03/2021	<i>L'ITALIA HA SPESO SOLO IL 48% DEI FONDI UE (C.Fotina)</i>	15
Rubrica Pubblica Amministrazione				
43	Italia Oggi	12/03/2021	<i>STAFFETTA GENERAZIONALE NELLA P.A. (L.Olivieri)</i>	18

INFRASTRUTTURE

Il Parlamento vuole altri commissari Giovannini: non sia la prassi

Giorgio Santilli — a pag. 7

Infrastrutture, la maggioranza vuole «molti altri commissari» Giovannini: non sia la prassi

IN PARLAMENTO

Sì di Camera e Senato al primo elenco di 58 opere Il ministro apre al secondo

Giorgio Santilli

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, incassa il parere positivo di Camera e Senato che gli consente di avviare al rush finale il commissariamento delle prime 58 opere (66,1 miliardi di cui 40 già finanziati) indicate nello schema di Dpcm avviato da Conte. Ora bisogna fare le intese con le Regioni sulle opere locali, poi la firma di Mario Draghi. Giovannini esprime «soddisfazione» per aver superato indenne un passaggio politico delicatissimo e per poter «accelerare la realizzazione di 58 opere importanti per lo sviluppo del nostro Paese, attese da molto tempo da cittadini e imprese». Ne beneficerà tutto il Paese - afferma il Ministro - «e in particolare il Mezzogiorno, dove è prevista la quota maggiore di investimento». L'avvio delle attività «fornirà anche uno stimolo all'occupazione e alla ripresa economica, consentendo uno spostamento del traffico a favore del trasporto ferroviario, in linea con l'obiettivo di uno sviluppo più sostenibile».

Ma - dopo i pareri di ieri - il ministro è seduto su un vulcano. Si è scatenata una corsa ai commissari che la

maggioranza considera, evidentemente, l'unica soluzione possibile per sbloccare le infrastrutture.

Il parere chiede infatti di inserire «molte altre opere» nel secondo decreto promesso da Giovannini, che dovrà essere «di consistenza considerevolmente più ampia nel numero delle opere e nelle risorse per esse impegnate». Non solo, le commissioni Ambiente e Trasporti chiedono di «condividere preventivamente la definizione dell'elenco degli interventi infrastrutturali da inserire nel prossimo decreto» e già indicano criteri di selezione netti. «Si abbia cura - affermano - di inserire prioritariamente le opere che siano in stato di avanzamento progettuale a livello esecutivo, cantierabili e con un quadro finanziario definito, utilizzando lo strumento dei lotti funzionali e costruttivi per la realizzazione delle grandi opere che necessitano di importanti finanziamenti». Bisognerà inoltre dare «priorità alle opere olimpiche e alle opere inserite nelle reti Ten-T».

Nei giorni scorsi Giovannini, parlando a Sky Tg24, non è sembrato su questa linea. «In alcuni casi - ha detto - i commissari possono essere utili, in altri bisogna velocizzare altre fasi. Faremo un secondo decreto, come previsto dalla normativa, entro il 30 giugno, ma saremo molto selettivi sulle opere eventualmente da commissariare». Ieri ha dato grande disponibilità a Parlamento e Regioni ma ha confermato che «il ricorso al commissariamento non deve essere la prassi, è necessario procedere in parallelo per semplificare procedure e

adempimenti ordinari e rafforzare la Pubblica amministrazione».

In passato, quando il Parlamento ha preteso di inserirsi nella pianificazione delle opere infrastrutturali - dal piano Bernini contro Mario Schimberni ai vari «libri bianchi» infrastrutturali alla legge obiettivo - sono venuti fuori libri dei sogni faraonici più che proposte realistiche e percorribili.

Questa volta, per giunta, non c'è una maggioranza compatta e ogni gruppo tira verso le proprie priorità. Il senato ha già elencato 28 opere nuove da commissariare e non a caso il relatore Pd, il veronese di collegio e di domicilio, Vincenzo D'Arienzo, ha fatto un comunicato rivendicando di aver inserito nel parere le opere proposte dal Pd per il Veneto. E giù liste che diventeranno, da qui al prossimo decreto, il film su cui la politica si eserciterà.

Si aggiunga che sull'uso massivo dei commissari molti hanno lanciato l'allarme, a partire dall'Ance, associazione dei costruttori, che ha sempre chiesto prudenza, soprattutto quando i poteri derogatori riguardano la fase di gara.

Un altro aspetto dell'atto Camera è la richiesta che «si garantisca massima priorità nell'assegnazione delle future risorse agli interventi infrastrutturali inclusi nell'allegato allo schema di decreto in esame, ove non integralmente finanziati». Un'ipoteca che il parere prova a mettere sulla destinazione di risorse esistenti e su quelle in arrivo con il Recovery.

F RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PAROLE DEL MINISTRO

ENRICO GIOVANNINI
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

**COMMISSARIARE NON SIA LA PRASSI**

Prepareremo a breve una seconda lista tenendo conto dei pareri, ma commissariare non deve essere la prassi

RAFFAELLA PAITA (IV)

«Ora altri grande opere per almeno 60 miliardi»

«C'è chi voleva inserire fin da questo parere le opere della seconda lista, ma questo sarebbe stato un errore. Invece abbiamo dato al ministro criteri validi e avviato su base di chiarezza un rapporto con il governo che dovrà essere di confronto continuo per arrivare a un secondo elenco di opere da commissariare molto più ampio del primo». Raffaella Paita, Italia Viva, presidente della commissione Trasporti della Camera, è soddisfatta del lavoro fatto su un parere che ha tenuto insieme una maggioranza molto articolata, anche in questo caso.

Molto più ampio, quanto? «Beh, diciamo che se nel



RAFFAELLA PAITA
 Presidente della commissione Trasporti della Camera (Italia Viva)

primo elenco ci sono 25 grandi opere per la mobilità da 30 miliardi, ci aspettiamo che vengano raddoppiate: 50 opere per 60 miliardi».

Paita aggiunge che «molti di noi erano critici su questo primo decreto lasciato dal governo Conte ma abbiamo accolto l'invito del ministro ad andare avanti senza interrompere. Questo vuol

dire sbloccare subito quelle opere, a condizione - che abbiamo posto - che prioritariamente si trovino i finanziamenti che mancano da tutti gli strumenti possibili».

È convinta davvero che si sia avviata la modernizzazione infrastrutturale del Paese? «Si porta a compimento il primo tassello del Piano Shock proposto e fortemente voluto da Iv. I commissari li abbiamo proposti noi sul modello Genova. Certo, mancano ancora tante opere e poi è vero che bisogna anche modificare le norme per accelerare i processi autorizzativi».

—G.Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Agevolazione 110% Nelle demolizioni e ricostruzioni bonus solo a lavori non obbligatori

Luca Rollino
— a pagina 25

IL SUPERBONUS DEL 110% - 48
La sostituzione

Dopo la revisione del Testo unico edilizia gli interventi di ricostruzione sono stati inclusi tra le ristrutturazioni ma bisogna fare attenzione alla tipologia e alla data del titolo edilizio e alle prestazioni garantite dall'edificio

Demolizioni, incentivati i lavori non obbligatori

Luca Rollino

La demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti rappresenta una grande occasione di rinnovamento delle città, attraverso il processo inquadabile nell'architettura della sostituzione.

Questo intervento è stato ricondotto all'interno della ristrutturazione edilizia, anche in caso di ampliamento volumetrico. La nuova definizione di ristrutturazione edilizia (articolo 3, lettera d), Dpr 380/2001) comprende, infatti, anche la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con diversi prospetti, sagoma, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. L'intervento può prevedere, se espressamente previsto a livello urbanistico, incrementi di volumetria.

Costituiscono, inoltre, ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. La nuova definizione ha reso possibile agevolare ulteriormente questi interventi anche dal punto di vista fiscale, in quanto le spese sostenute possono godere di tutte le detrazioni con aliquota ordinaria o massima (110%), sia in ambito energetico sia strutturale. Unica eccezione è quella del bonus facciate, per il quale è esplicitamente esclusa la possibilità di applicazione nel caso di sostituzione edilizia.

La demolizione e ricostruzione fruisce delle detrazioni fiscali anche qualora si parta da un edificio in cate-

goria F/2 (rudere) e, in particolare, gode del super ecobonus anche qualora non sia possibile produrre l'attestato di prestazione ante intervento, ma purché sia documentabile all'interno degli originari volumi demoliti la presenza di un impianto di riscaldamento. Si ha poi un ulteriore vincolo per il 110% relativo all'edificio risultante: ad uso residenziale, non in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, e in classe energetica A.

I requisiti per l'ottenimento dei benefici fiscali sono in questo caso dettati dal decreto Requisiti ecobonus, mentre quelli per la conformità in base alla legislazione in materia energetica sono dettati a livello nazionale dal Dlgs 192/2005, dal Dm 26 giugno 2015 «Requisiti minimi» e dal Dlgs 28/2011. In questo caso, si devono garantire le prestazioni richieste per le nuove costruzioni, e non per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: trattasi evidentemente di una lieve incongruenza tra edilizia, urbanistica ed efficienza energetica.

Questo genera, però, un limite agli interventi agevolati: viene incentivato solo ciò che è strettamente eccedente quanto imposto per legge, come per esempio accade nel caso dell'installazione di impianti fotovoltaici (intervento trainato al 110%, ma richiesto anche dal Dlgs 28/2011 in caso di demolizione e ricostruzione).

È stato chiarito che anche la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico beneficia della detrazione del superbonus del 110% (ecobonus, sismabonus). Questo, a patto che il «Comune o altro ente territoriale competente in materia di classifica-

zioni urbanistiche», nell'autorizzare i lavori, classifichi questi ultimi, nel «titolo amministrativo» (permesso di costruire), nella nuova categoria della «ristrutturazione edilizia», in base all'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, in vigore dal 17 luglio 2020.

Le risposte date dall'agenzia delle Entrate in data 7 gennaio 2021 n. 11 e 17 hanno confermato questa impostazione, che supera quelli che erano limiti posti in passato. La circolare n. 19/E ha invece precisato che, qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione.

Da segnalare, infine, che in caso di demolizione e ricostruzione effettuata non da imprese di costruzioni con successiva alienazione delle unità immobiliari finali, la capienza di spesa agevolata viene determinata sulla base delle unità immobiliari di partenza. Invece, nel caso di fruizione del sismabonus acquisti (comma 1-septies articolo 16 Dl 63/2013), la detrazione generata si calcola sul numero di unità immobiliari finali, e avrà l'aliquota del 110% in caso di acquirente soggetto Irpef e unità finale a destinazione residenziale, mentre avrà aliquota pari al massimo all'85% in tutti gli altri casi. Il beneficiario in questa situazione è l'acquirente, che può comunque beneficiare della cessione del credito e del meccanismo dello sconto in fattura previsto da articolo 121 Dl 34/2020.



L'appuntamento

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggiornamento Anac sul responsabile unico del procedimento

Rup, non solo i tecnici ma senza maggiori spese

Nei comuni sotto i 5 mila abitanti è possibile nominare Rup (responsabile unico del procedimento) anche un componente della giunta comunale se non esistono figure professionali adeguate in organico e per motivo di risparmio di spesa; i tecnici che hanno requisiti di Rup per affidamenti oltre 150 mila euro, possono rivestire la stessa funzione anche per incarichi sotto i 150 mila euro. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nell'aggiornamento del 19 febbraio 2021 delle Faq aggiornate alla delibera numero 1007 dell'11 ottobre 2017 concernente le linee guida n. 3.

Rispetto alla possibilità di affidare la funzione e i compiti di Rup a soggetti diversi dai tecnici degli uffici, l'Anac ha chiarito che nei comuni di piccola dimensione (sotto i 5 mila abitanti) la deroga di cui all'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 prevede in effetti la possibilità di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, «se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Sul profilo della necessità le Faq specificano che «il presupposto della necessità impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l'amministrazione».

In questi casi si può affidare anche ad un membro di giunta comunale le funzioni di Rup per carenza in organico di figure idonee a ricoprire l'incarico di Rup. Occorre però, ha detto l'Autorità, che si verifichi «in via prioritaria, la possibilità di attribuire l'incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri comuni, senza incorrere in maggiori oneri».

Se tutte queste ipotesi non risultassero praticabili, allora si potrebbe procedere diversamente in quanto «unica alternativa percorribile» che consente il superamento del presupposto della necessità richiesto dall'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l'applicazione della deroga ivi prevista.

Un altro chiarimento riguarda il quesito se i requisiti previsti per i Rup dalla linea guida per affidamenti di importo inferiore a 150mila a un milione abilitano a assumere lo stesso incarico anche per importi inferiori a 150mila euro. L'Anac ha chiarito che il requisito previsto al punto 4.2, lettera a) della linea guida n.3 prescrive esclusivamente i requisiti «minimi» e quindi non preclude la possibilità di svolgere quelle medesime funzioni a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.2, lettera b) della citata linea guida, fissati in relazione agli affidamenti di valore gli importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a un milione di euro.

— © Riproduzione riservata —



Autorità nazionale anticorruzione su presentazione istanze relative alla congruità dei prezzi

Vademecum per appalti urgenti

Indicazioni per le stazioni appaltanti nei casi di emergenza

Pagina a cura
 DI ANDREA MASCOLINI

Vademecum Anac per l'affidamento di appalti urgenti di forniture e servizi per i quali mancano parametri di riferimento sui prezzi da applicare; necessario inviare informazioni dettagliate sul mercato di riferimento. E quanto ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nel comunicato del 24 febbraio 2021 sui presupposti di ammissibilità e sulle modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice appalti.

La norma dispone, per gli appalti pubblici di forniture e servizi per i quali non si possa utilizzare le procedure ordinarie, che ove «non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento», gli affidatari «si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione

definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità».

Dovrà poi essere il responsabile del procedimento a comunicare «il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'Anac che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'Anac sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio».

Dal momento che molte stazioni appaltanti in questo periodo non semplice hanno formulato istanze per l'adozione di pareri e a volte anche in assenza dei necessari presupposti di ammissibilità, o carenti di documentazione, l'Anac al fine di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge, ha deciso di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti.

In primo luogo l'Autorità ha chiarito che le richieste di parere possono essere trasmes-

se soltanto per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Vengono citate le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; le stesse emergenze che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; le

emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

In questi casi l'amministrazione deve indicare la disposizione normativa che giustifica la richiesta di parere; la procedura svolta in applicazione dell'art. 163 del codice appalti o di altra disposizione normativa per l'acquisizione di servizi o forniture; indicare

i motivi e le circostanze di somma urgenza a cui ha dovuto far fronte senza indugio e i riferimenti normativi, trasmettendo ove esistente documentazione idonea a comprovare i medesimi; attestare la inesistenza per i servizi e le forniture di interesse di prezzari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto al riguardo le necessarie verifiche e infine trasmettere il modulo disponibile sul sito dell'Authority.

L'Anac ha sottolineato anche la necessità di trasmettere «altre informazioni e gli elementi essenziali afferenti all'affidamento disposto che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo» relative all'assetto del mercato di riferimento (ad esempio l'eventuale sussistenza di una situazione di esclusività nella produzione e/o distribuzione del bene e servizio da parte dell'affidatario) e a precedenti indagini di mercato. Il tutto dovrà arrivare all'Anac con comunicazione Pec indirizzata alla casella protocollo@pec.anticorruzione.it.

© Riproduzione riservata



Buonanno: servono purificatori d'aria per combattere il Covid al chiuso



«Servono i purificatori d'aria, altro che banchi a rotelle. A un anno dallo scoppio dell'epidemia, si continua a trascurare la trasmissione aerea del virus che è il meccanismo di trasmissione dominante nei luoghi chiusi, scuole e mezzi pubblici in primis, con oltre l'80% dei casi di contagio». Giorgio Buonanno, ordinario di Fisica tecnica ambientale all'Università di Casinò e professore aggiunto della Queensland University of Technology, già a marzo scorso assieme a 35 colleghi di centri di ricerca di tutto il mondo si batteva perché la trasmissione aerea fosse riconosciuta come mezzo di trasmissione di contagio da Covid.

Ricciardi a pag. 9



